

FATTURA ELETTRONICA NEI RAPPORTI DI SCAMBIO TRA ITALIA E SAN MARINO

Con l'emanazione dell'atteso decreto attuativo vengono stabilite le regole per la fatturazione nei rapporti economici intercorrenti tra Italia e San Marino

Informativa n.	31/2021
Riferimenti normativi	D.L. n. 34/2019 convertito dalla Legge n. 58/2019 (Decreto Crescita) D.M. 21/06/2021 pubblicato sulla G.U. 15.7.2021 Provvedimento Agenzia delle Entrate del 05/08/2021 Circolare Ufficio Tributario San Marino n. 92466 del 31/08/2021



Come noto (si veda Circolare Unistudio n. 24/2019), il c.d. “Decreto Crescita” ha disposto l’obbligo di fatturazione elettronica anche nei rapporti tra gli operatori economici italiani e sanmarinesi.

In data 21/06/2021 è stato emanato l’atteso decreto attuativo, pubblicato sulla G.U. n. 168 del 15/07/2021, nel quale è stata innanzitutto disciplinata la decorrenza del nuovo obbligo, prevedendo che:

- **dall’1/10/2021 al 30/06/2022, la fattura possa essere emessa e ricevuta alternativamente in formato elettronico o nell’attuale formato cartaceo;**
- **dall’1/07/2022, la fattura debba essere emessa e accettata in formato elettronico, fatte salve le ipotesi in cui l’emissione della fattura elettronica non è obbligatoria per legge (ad esempio soggetti forfetari/minimi, contribuenti in regime ex Legge n. 398/91, soggetti tenuti all’invio dei dati al STS).**

Con il Provvedimento del 5/08/2021 l’Agenzia delle Entrate ha disposto che, così come avviene per le cessioni “interne”, l’emissione delle fatture elettroniche relative alle cessioni di beni effettuate a favore di soggetti sanmarinesi debba avvenire mediante il Sistema di Interscambio (SdI). San Marino, dal canto suo, ha stabilito presso il proprio Ufficio Tributario la piattaforma per trasmettere e ricevere le fatture elettroniche nei confronti di soggetti italiani.

Infine è stato stabilito che l’Ufficio competente per l’effettuazione dei controlli delle fatture inviate dall’Ufficio Tributario di San Marino sia la Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino.

Il nuovo decreto attuativo ha mantenuto la distinzione tra cessioni di beni verso San Marino e acquisti di beni da San Marino, di seguito esaminata.

Cessioni di beni verso San Marino in formato elettronico

Come noto, in via generale, le cessioni di beni nei confronti di operatori economici sanmarinesi che hanno comunicato il proprio numero di identificazione, risultano essere non imponibili (ai sensi degli artt. 71, 8 e 9, del Testo Unico IVA) essendo considerate operazioni assimilate alle esportazioni.

Il nuovo D.M. attuativo del 21/06/2021 ha previsto che le fatture emesse in formato elettronico nei confronti degli operatori economici sammarinesi (con codice natura “N.3.3” Non imponibili – Cessioni verso San Marino) contenenti il numero di identificazione degli stessi (**2R4GTO8** – i caratteri in grassetto sono numeri) ed accompagnate da ddt/altro documento idoneo, “transitino” dallo Sdi verso l’Ufficio Tributario di San Marino, il quale è tenuto a verificare l’assolvimento dell’imposta sull’importazione e a convalidare la regolarità della fattura (condizione necessaria per l’applicazione della non imponibilità), dando comunicazione dell’esito del controllo alla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino.

Il cedente italiano, tramite il servizio di consultazione delle fatture elettroniche, oltre alla visualizzazione dei dati fiscali della fattura elettronica emessa, potrà controllare l’esito dei controlli effettuati dall’Ufficio Tributario di San Marino. Se nei 4 mesi successivi all’emissione della fattura, l’Ufficio Tributario di San Marino non provvede a convalidare la regolarità della fattura, la cessione effettuata dal cedente italiano non potrà essere considerata non imponibile ma dovrà essere assoggettata ad IVA, con la conseguenza che lo stesso dovrà provvedere, nei 30 giorni successivi, all’emissione di una nota di variazione ai sensi dell’art. 26, comma 1 del Testo Unico IVA, senza sanzioni e interessi.

Cessioni di beni verso San Marino in formato cartaceo

Gli operatori economici italiani, non obbligati all’emissione della fattura elettronica (ad esempio soggetti forfetari/minimi, contribuenti in regime ex Legge n. 398/91, soggetti tenuti all’invio dei dati al STS) potranno continuare ad emettere le fatture in formato cartaceo in 3 esemplari, consegnandone due all’acquirente sanmarinese.

In questo caso la condizione di non imponibilità si avvera nel momento in cui il cedente italiano entra in possesso di un esemplare della fattura restituita dall’acquirente sanmarinese vidimata con l’indicazione della data, munita di timbro a secco circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura “Rep. di San Marino - Uff. tributario”.

Se questo non dovesse accadere entro 4 mesi dall'emissione della fattura il cedente italiano dovrà attivarsi ed inviare una specifica comunicazione all'Ufficio Tributario e, per conoscenza, anche alla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino.

Trascorsi 30 giorni dalla comunicazione senza ricevere l'esemplare della fattura vidimata, la condizione di non imponibilità dovrà ritenersi non verificata e il cedente dovrà assoggettare ad IVA l'operazione ed emettere nota di variazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Testo Unico IVA, senza sanzioni e interessi.

Acquisti di beni da San Marino

Il D.M. attuativo individua una diversa disciplina applicabile agli acquisti di beni da San Marino, differenziata a seconda che la fattura emessa dall'operatore sanmarinese preveda l'addebito o meno dell'IVA (in continuità con quanto accaduto fino ad ora) e sia elettronica o cartacea.

Acquisti di beni da San Marino con addebito dell'IVA in formato elettronico o cartaceo

Le fatture elettroniche emesse con IVA dagli operatori sanmarinesi accompagnate da ddt / altro documento idoneo, "transitano dall'Ufficio Tributario di San Marino" verso lo SdI, il quale le recapita all'acquirente italiano.

L'IVA esposta in fattura viene versata dall'operatore sanmarinese all'Ufficio Tributario di San Marino, il quale entro 15 giorni la riversa alla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino, trasmettendo alla stessa anche un elenco riepilogativo delle fatture corrispondenti a tali versamenti.

La Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino, entro 15 giorni controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi e ne dà comunicazione all'Ufficio Tributario di San Marino.

L'esito positivo del controllo viene comunicato all'Ufficio Tributario di San Marino e al cessionario italiano, che può prenderne visione anche tramite il servizio di consultazione delle fatture elettroniche, e per quest'ultimo costituisce il momento a partire dal quale può detrarre l'IVA.

Le fatture cartacee emesse con IVA in tre esemplari dagli operatori sanmarinesi, con indicazione del proprio numero di identificazione e la partita IVA del cessionario italiano devono essere presentate all'Ufficio Tributario di San Marino unitamente al versamento dell'IVA dovuta.

Il cedente sanmarinese deve trasmettere al cessionario italiano la fattura originale restituita dall'Ufficio Tributario di San Marino vidimata con datario e timbrata con impronta a secco, e quest'ultimo potrà quindi procedere con l'annotazione nel registro IVA e la relativa detrazione dell'IVA.

Acquisti di beni da San Marino senza addebito dell'IVA in formato elettronico o cartaceo

Se la fattura elettronica viene emessa dal cedente sanmarinese senza l'indicazione dell'IVA, l'operatore economico italiano al quale la fattura è stata recapitata tramite SDI deve assolvere l'imposta ai sensi dell'art. 17, comma 2 del Testo Unico IVA, indicando l'ammontare dell'imposta dovuta secondo le modalità previste dall'Agenzia delle Entrate per l'integrazione delle fatture elettroniche (utilizzando il codice TD19).

Il cessionario italiano potrà quindi annotare la fattura "integrata" nei registri IVA acquisti e vendite neutralizzando l'effetto ai fini IVA.

Le fatture cartacee senza addebito dell'IVA emesse dagli operatori sanmarinesi in due esemplari, con indicazione del proprio numero di identificazione e la partita IVA del cessionario italiano devono essere presentate all'Ufficio Tributario di San Marino.

Il cedente sanmarinese deve inoltre trasmettere al cessionario italiano la fattura originale restituita dall'Ufficio Tributario di San Marino vidimata con l'indicazione della data, munita di timbro a secco circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura "Rep. di San Marino - Uff. tributario".

Il cessionario italiano dovrà procedere ad:

- assolvere l'imposta mediante integrazione a norma dell'art. 17, secondo comma del Testo Unico IVA, indicando l'ammontare sull'esemplare della fattura trasmessa dal fornitore sammarinese;
- annotare la fattura "integrata" nei registri IVA acquisti e vendite neutralizzando l'effetto ai fini IVA.

Ulteriori casistiche

Per completare il quadro normativo relativamente alle operazioni con soggetti sanmarinesi si evidenzia che:

- le prestazioni di servizi, rese nei confronti di operatori economici sanmarinesi che abbiano comunicato il proprio numero di identificazione la fattura può essere emessa in formato elettronico facendola “transitare” dallo Sdi verso l’Ufficio Tributario di San Marino per il successivo inoltro al committente;
- sono soggette ad IVA in Italia le cessioni di beni a soggetti privati sanmarinesi, ad eccezione delle vendite a distanza e delle cessioni di mezzi di trasporto nuovi;
- sono soggette ad IVA a San Marino le cessioni di beni a soggetti privati italiani, ad eccezione delle vendite a distanza e delle cessioni di mezzi di trasporto nuovi;
- l’Agenzia delle Entrate, a seguito dell’adozione della fattura in formato elettronico, dovrà confermare l’abolizione della presentazione dell’esterometro e degli elenchi intrastat per le operazioni da e verso San Marino.

Cordiali saluti.